



## **Decreto Rettore**

Modifiche al Regolamento del Dipartimento di Fisica

### **Il Rettore**

**VISTA** la legge 9 maggio 1989, n. 168;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

**RICHIAMATO** lo Statuto dell'Università della Calabria;

**RICHIAMATO** il Regolamento di Ateneo;

**RICHIAMATO** il Regolamento del Dipartimento di Fisica emanato con decreto rettorale Emanato con decreto rettorale 23 aprile 2015, n. 604;

**RICHIAMATA** la delibera del 15 aprile 2026 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Fisica ha proposto talune modifiche al proprio Regolamento di Dipartimento al fine, tra l'altro, di riscrivere l'art. 2 su "Istituzione e Finalità del Dipartimento", introdurre un articolo dedicato alla costituzione ed al funzionamento dei Consigli di Corso di Studio e adeguare il testo alle modifiche dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo nel frattempo intervenute;

**CONSIDERATO** che il Senato Accademico, nella seduta del 30 aprile 2026, ha approvato il testo del Regolamento proposto dal Dipartimento di Fisica, previa modifica degli articoli 5, 10 e 13;

**PRESO ATTO** del parere favorevole espresso in merito dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 7 maggio 2026;

**RITENUTO OPPORTUNO** procedere all'aggiornamento del regolamento di funzionamento del Dipartimento di Fisica, secondo quanto deliberato dal Senato accademico nella seduta richiamata, al fine di adeguarne il testo alle modifiche dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo;

**CONSIDERATO**, infine, che il Coordinatore dell'Area Affari Generali, Avv. Diego D'Amico, ha rilasciato parere di regolarità amministrativa mediante approvazione del presente provvedimento;

### **DECRETA**

**ART. 1** Il Regolamento del Dipartimento di Fisica, emanato con decreto rettorale 23 aprile 2015, n. 604, viene riscritto nel testo che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante.

**ART. 2** Le modifiche introdotte con l'articolo 1 entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nell'albo ufficiale di Ateneo.

**Il Rettore**  
**Gianluigi Greco**

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.

## **Regolamento del Dipartimento di Fisica**

## Sommario

<b>Articolo 1 - Oggetto del Regolamento .....</b>	<b>4</b>
<b>Articolo 2 - Istituzione e Finalità del Dipartimento .....</b>	<b>4</b>
<b>Articolo 3 - Afferenza al Dipartimento .....</b>	<b>4</b>
<b>Articolo 4 - Organi del Dipartimento .....</b>	<b>5</b>
<b>Articolo 5 - Il/La Direttore/rice del Dipartimento .....</b>	<b>5</b>
<b>Articolo 6 - Il Consiglio di Dipartimento .....</b>	<b>6</b>
<b>Articolo 7 - Composizione e funzionamento del Consiglio di Dipartimento .....</b>	<b>8</b>
<b>Articolo 8 - La Giunta di Dipartimento .....</b>	<b>9</b>
<b>Articolo 9 - La Commissione Paritetica Docenti-Studenti .....</b>	<b>9</b>
<b>Articolo 10 - I Consigli di Corso di Studio .....</b>	<b>10</b>
<b>Articolo 11 - (Macro) Settore Servizi didattica e studenti .....</b>	<b>11</b>
<b>Articolo 12 - Il/La Coordinatore/rice amministrativo/a dipartimentale .....</b>	<b>11</b>
<b>Articolo 13 - Elezione del/della Direttore/rice di Dipartimento .....</b>	<b>11</b>
<b>Articolo 14 - Elezione della Giunta .....</b>	<b>12</b>
<b>Articolo 15 - Elezione delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo in seno al Consiglio di Dipartimento .....</b>	<b>13</b>
<b>Articolo 16 - Norme generali per le designazioni elettive .....</b>	<b>13</b>
<b>Articolo 17 - Mozioni di sfiducia .....</b>	<b>13</b>
<b>Articolo 18 - Conflitto di interessi .....</b>	<b>14</b>
<b>Articolo 19 - Rinvio ad altre norme .....</b>	<b>14</b>
<b>Articolo 20 - Indennità .....</b>	<b>14</b>
<b>Articolo 21 - Modifiche del Regolamento .....</b>	<b>14</b>

*Il presente Regolamento utilizza una formulazione linguistica inclusiva. Eventuali riferimenti al genere maschile o femminile sono da intendersi riferiti a tutte le identità di genere.*

### **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione, la gestione e il funzionamento del Dipartimento di Fisica dell'Università della Calabria in conformità alla normativa vigente, allo Statuto e ai Regolamenti di Ateneo.

### **Articolo 2 - Istituzione e Finalità del Dipartimento**

1. Il Dipartimento di Fisica dell'Università della Calabria, originariamente istituito dal D.P.R. n. 1329/1971, è stato confermato a valle dell'emanazione della Legge 240/10, con D.R. n. 885 del 30/04/2012.
2. Il Dipartimento promuove, organizza, coordina e valorizza attività di ricerca scientifica, di didattica e formazione, di servizi al territorio, di trasferimento tecnologico e di conoscenze, nell'ambito dei Gruppi Scientifico-Disciplinari dell'Area 02-PHYSICS e dei relativi Settori Scientifico-Disciplinari, nonché degli altri Settori Scientifico-Disciplinari in esso incardinati.
3. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca e di didattica nel rispetto dell'autonomia decisionale di ciascun docente e ricercatore, nonché del loro diritto di accedere direttamente e autonomamente a finanziamenti per la ricerca provenienti da Enti pubblici o privati.
4. Il Dipartimento orienta le proprie attività secondo i valori della cooperazione, del progresso scientifico e umano, della libertà di ricerca e di comunicazione scientifica, della tutela dei diritti civili, della eguaglianza sostanziale e dell'inclusione, operando per una comunità accademica libera da discriminazioni.
5. Il Dipartimento garantisce il rispetto della parità di genere, delle pari opportunità e della valorizzazione delle diversità, in coerenza con le politiche di Ateneo e con il Gender Equality Plan vigente.
6. Per perseguire tali obiettivi, il Dipartimento:
  - (a) provvede alla copertura dei corsi di insegnamento all'interno dell'Ateneo, nei Settori Scientifico-Disciplinari in esso incardinati, anche sulla base di accordi preventivamente sottoscritti con gli altri Dipartimenti, conformemente alla programmazione didattica di Ateneo e nel limite delle risorse disponibili;
  - (b) formula al Consiglio di Amministrazione richieste di personale tecnico amministrativo, spazi, strutture e risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento dei propri compiti di ricerca e di didattica e in coerenza con il piano strategico di Ateneo;
  - (c) favorisce le attività di ricerca, fornendo ai gruppi di ricerca del Dipartimento il necessario supporto logistico, organizzativo e amministrativo e facilitando la realizzazione di progetti di ricerca regionali, nazionali e internazionali;
  - (d) promuove l'innovazione, la creatività e la diversificazione della ricerca nelle tematiche scientifiche del Dipartimento, con riferimento all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e ai programmi di ricerca nazionali, dell'Unione Europea e di ogni organismo che si richiami ai principi enunciati;
  - (e) collabora con le altre strutture dell'Ateneo e con enti pubblici e privati, sulla base di opportune convenzioni, ad attività di ricerca, di divulgazione scientifica e di trasferimento tecnologico;
  - (f) collabora con il territorio e con le scuole organizzando attività seminariali, di orientamento e di divulgazione scientifica nelle tematiche di interesse del Dipartimento.
7. Il Dipartimento ha autonomia amministrativa e gestionale nell'ambito del proprio budget e autonomia di spesa nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo di cui alla Legge n. 240/2010, ed è dotato di propri spazi ed uffici amministrativi e di studio. Tale decentramento viene esercitato nella forma prevista dal Regolamento di Ateneo e dal Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità.
8. Il Dipartimento, nel rispetto dei propri fini istituzionali, stipula contratti e convenzioni con la pubblica amministrazione, con enti pubblici e privati e può erogare prestazioni a favore di terzi, secondo le modalità definite dalla normativa vigente ed in accordo con i Regolamenti di Ateneo.

### **Articolo 3 - Afferenza al Dipartimento**

1. Al Dipartimento afferiscono docenti e ricercatori secondo le modalità previste nel Regolamento di Ateneo.
2. Al Dipartimento afferiscono inoltre:
  - (a) i professori a contratto, per la durata dell'incarico, i cui insegnamenti rientrano nei Settori Scientifico-Disciplinari incardinati nel Dipartimento stesso;

- (b) i titolari di contratti di ricerca, incarichi post-doc e incarichi di ricerca, e di altre tipologie contrattuali previste dalla normativa vigente, che svolgono la loro attività nei gruppi di ricerca del Dipartimento medesimo;
  - (c) gli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca (terzo ciclo), ai Master, ai Corsi di Alta Formazione, alle Scuole di Specializzazione, alla cui attivazione il Dipartimento abbia preso parte e/o i cui supervisori afferiscano al Dipartimento di Fisica;
  - (d) il personale tecnico-amministrativo assegnato alla struttura;
  - (e) gli studenti dei Corsi di Studio (primo ciclo, secondo ciclo e/o ciclo unico) che sono seguiti nella preparazione della prova finale da un docente, professore a contratto o ricercatore afferente al Dipartimento e che abbiano presentato domanda di assegnazione tesi, approvata dal Consiglio di Corso di Studio o dal Consiglio di Dipartimento, previa istruzione in Commissione Didattica;
  - (f) i collaboratori esterni che partecipano ai gruppi e ai progetti di ricerca (art. 18, comma 5, Legge 240/2010);
  - (g) i professori emeriti e i professori onorari del Dipartimento di Fisica.
3. Gli appartenenti alle categorie di cui ai precedenti punti a), b), c), e) ed f) afferiscono al Dipartimento dalla data di presentazione della relativa richiesta; gli appartenenti alla categoria di cui alla precedente lettera d) dalla data in cui prendono servizio presso il Dipartimento. Le afferenze cessano a seguito del venir meno del titolo che giustifica l'appartenenza alla categoria.
4. L'afferenza al Dipartimento di Fisica è incompatibile con l'afferenza ad altro Dipartimento.
5. Gli afferenti al Dipartimento di Fisica accedono alle strutture e ai servizi del Dipartimento utili allo svolgimento delle loro attività di ricerca o di didattica.

#### **Articolo 4 - Organi del Dipartimento**

1. Sono organi del Dipartimento di Fisica:
- (a) il/la Direttore/rice;
  - (b) il Consiglio di Dipartimento;
  - (c) la Giunta;
  - (d) la Commissione Paritetica Docenti-Studenti;
  - (e) i Consigli di Corso di Studio.

#### **Articolo 5 - Il/La Direttore/rice del Dipartimento**

1. Il/La Direttore/rice:
- (a) rappresenta il Dipartimento;
  - (b) presiede il Consiglio, la Giunta e cura l'attuazione delle rispettive delibere;
  - (c) ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche del Dipartimento;
  - (d) indice le elezioni delle rappresentanze negli organi del Dipartimento;
  - (e) propone le previsioni sull'utilizzo delle risorse al Consiglio di Dipartimento, tecnicamente supportato dal/dalla Coordinatore/trice amministrativo/a secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
  - (f) è consegnatario degli spazi assegnati al Dipartimento secondo la disciplina dei regolamenti vigenti;
  - (g) è consegnatario dei beni mobili del dipartimento;
  - (h) promuove le attività del Dipartimento, con il supporto della Giunta;
  - (i) vigila sull'osservanza, nell'ambito dipartimentale, delle leggi, dello statuto e dei regolamenti;
  - (j) tiene i rapporti con gli altri Organi dell'Università della Calabria;
  - (k) Il/La Direttore/rice, coadiuvato dalla Giunta, sottopone al Consiglio di Dipartimento la proposta di ripartizione del budget;
  - (l) esercita tutte le altre attribuzioni che gli derivano dalla normativa in vigore.
2. Le modalità di elezione del/della Direttore/rice di Dipartimento sono disciplinate dall'Art.13 del presente Regolamento.

3. Il/La Direttore/ricerca designa tra i professori di I o di II fascia afferenti al Dipartimento un/una Vicedirettore/ricerca, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il/La Vicedirettore/ricerca è nominato/a con decreto del/della Rettore/ricerca e partecipa a titolo consultivo ai lavori della Giunta.
4. Il/La Direttore/ricerca può delegare lo svolgimento di singoli atti a componenti del Consiglio.
5. Il/La Direttore/ricerca, per garantire il buon andamento del Dipartimento, può emanare provvedimenti d'urgenza sulle materie di competenza del Consiglio di Dipartimento, sottoponendoli a ratifica nella prima adunanza utile.
6. Il/La Direttore/ricerca, su tematiche di ordine generale, può convocare un'assemblea di Dipartimento alla quale possono partecipare: i docenti e i ricercatori, i professori emeriti, i professori onorari, il personale tecnico-amministrativo, i dottorandi, i titolari di contratti di ricerca e di altre tipologie contrattuali previste dalla normativa vigente e dai regolamenti di Ateneo e gli studenti.
7. Il/La Direttore/ricerca dura in carica quattro anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. Ove il mandato quadriennale del/della Direttore/ricerca si interrompa prima dei tre anni, si procede a nuova elezione del/della Direttore/ricerca, il cui mandato dura sino alla scadenza naturale del mandato interrotto.

## **Articolo 6 - Il Consiglio di Dipartimento**

### **1. Il Consiglio di Dipartimento:**

- (a) promuove e coordina le attività di ricerca nei Settori Scientifico-Disciplinari incardinati nel Dipartimento e approva il piano strategico di Dipartimento;
- (b) programma l'utilizzo delle risorse logistiche, strumentali e di personale destinate alla didattica e alla ricerca, e cura la gestione delle strutture dedicate secondo la disciplina del Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità;
- (c) approva la relazione della Giunta sulla ripartizione tra i gruppi di ricerca dei fondi attribuiti al Dipartimento e gravanti sul Bilancio di Ateneo;
- (d) delibera sulla programmazione didattica dei Corsi di Laurea (primo ciclo), Laurea Magistrale (secondo ciclo), Laurea Magistrale a ciclo unico, dei Corsi di Dottorato di Ricerca (terzo ciclo), delle Scuole di Specializzazione, nonché dei Corsi di Master Universitari e dei Corsi di Perfezionamento che fanno capo al Dipartimento o ai quali il medesimo concorre con altri Dipartimenti, per come stabilito nei regolamenti di Ateneo e Didattico di Ateneo;
- (e) delibera su attivazione e disattivazione di insegnamenti dei Corsi di Studio incardinati nel Dipartimento;
- (f) delibera su organizzazione, coordinamento e gestione dei Corsi di Studio incardinati al Dipartimento e approva il Calendario accademico;
- (g) approva l'Ordinamento Didattico, il Regolamento Didattico, il Manifesto degli Studi, la Scheda Unica Annuale e il Rapporto di Riesame Ciclico dei Corsi di Studio incardinati al Dipartimento, su proposta del Consiglio dei Corsi di Studio, gli accordi di collaborazione con gli altri Dipartimenti dell'Ateneo per la fornitura di servizi didattici e di ricerca;
- (h) conferisce annualmente i compiti didattici e gli affidamenti ai professori e ai ricercatori afferenti al Dipartimento;
- (i) affida incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore di altri dipartimenti; affida gli insegnamenti con contratto a esterni mediante apposito bando, secondo le procedure e le modalità previste nei regolamenti di Ateneo;
- (j) esprime pareri per il conferimento di compiti didattici, contratti e affidamenti di insegnamenti dei Settori Scientifico-Disciplinari di competenza;
- (k) approva le iscrizioni a singole attività formative, erogate dai Corsi di Studio incardinati al Dipartimento;
- (l) coordina le attività didattiche e verifica la loro efficacia per i Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo che fanno capo al Dipartimento e collabora al coordinamento di altri Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo per i quali fornisce attività didattica, eventualmente avvalendosi di strutture di coordinamento;
- (m) gestisce o concorre a gestire con altri Dipartimenti le Scuole di Specializzazione, nonché le altre attività formative quali i Master, nei Settori Scientifico-Disciplinari incardinati nel Dipartimento;

- (n) propone o concorre a proporre, con altri Dipartimenti, l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei Corsi di Laurea (primo ciclo), Laurea Magistrale (secondo ciclo), Laurea Magistrale a ciclo unico, dei Corsi di Dottorato di Ricerca (terzo ciclo), delle Scuole di Specializzazione, delle Scuole Superiori e di Alta Formazione, dei Corsi di Master Universitari e dei Corsi di Perfezionamento, secondo modalità definite nei relativi regolamenti di Ateneo;
  - (o) programma le attività didattiche e di ricerca, stabilendo obiettivi verificabili; organizza, coordina e gestisce le attività di tutorato e orientamento a supporto dei Corsi di Studio incardinati nel Dipartimento;
  - (p) delibera annualmente su potenziali formativi e contingenti relativi ai Corsi di Studio e su adesioni a protocolli e convenzioni di intesa per lo svolgimento di attività didattiche rivolte a specifiche categorie; approva accordi e convenzioni con enti esterni ai fini dello svolgimento di tirocini/stage per studenti dei Corsi di Studio incardinati nel Dipartimento;
  - (q) formula le proposte di bando di posti di ricercatore a tempo determinato in Tenure Track (RTT) in composizione ristretta ai professori e ricercatori e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori e dei ricercatori; formula la proposta di chiamata di ricercatore RTT con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia;
  - (r) formula le proposte di bando di posti di professore, in composizione ristretta alle categorie non inferiori a quelle dei posti da richiedere, e la proposta di chiamata di professori di prima e seconda fascia, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia;
  - (s) approva i contratti di ricerca e le altre tipologie contrattuali previste dalla normativa vigente e dai regolamenti di Ateneo, nonché le proposte di utilizzo di personale di altri Enti pubblici sulla base di convenzioni;
  - (t) approva, nel termine previsto dal Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità di Ateneo delibera, sentita la proposta della Giunta, sentito il/la Coordinatore/rice amministrativo/a dipartimentale per la parte contabile, le proposte di ripartizione del budget di Dipartimento per il successivo esercizio finanziario;
  - (u) approva, nel corso dell'anno, le eventuali proposte di storni e di variazioni da presentare al Consiglio di Amministrazione;
  - (v) delibera la stipula di contratti e convenzioni tra il Dipartimento ed Enti pubblici e privati per l'esecuzione di attività di ricerca e di consulenza e di attività didattiche esterne;
  - (w) delibera, in composizione ristretta a professori e ricercatori, l'attribuzione della qualifica di cultore della materia ai soli fini della partecipazione alle commissioni per le prove di accertamento del profitto, secondo le modalità previste dal Regolamento Didattico di Ateneo;
  - (x) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
2. Il Consiglio di Dipartimento, in concorso con altri Dipartimenti, può proporre l'istituzione di:
- (a) Centri di Servizio Interdipartimentali, per l'erogazione dei servizi di supporto alle attività didattiche e/o scientifiche;
  - (b) Centri di Ricerca Interdipartimentali, per le attività scientifiche di rilevante impegno, connesse a specifici progetti di durata almeno quinquennale, in cui siano coinvolti più Dipartimenti;
  - (c) Centri di Sperimentazione e/o Documentazione Scientifica, per la raccolta, la conservazione e la gestione di informazioni e di materiali sperimentali.
3. Il Consiglio di Dipartimento esprime parere sull'istituzione dei Laboratori a supporto sia delle attività di ricerca scientifica che delle attività didattiche afferenti al Dipartimento di Fisica. La richiesta formale di istituzione di ciascun Laboratorio deve essere corredata da un programma di attività scientifica-didattica da svolgere al suo interno e dalle consistenze in termini di spazi, attrezzature e personale disponibili per realizzare le attività di progetto.
4. Per la soluzione di particolari problemi, il Consiglio di Dipartimento può istituire commissioni e, in particolare, per quanto concerne il coordinamento sia dell'attività di ricerca che dell'attività didattica, può avvalersi della consulenza di rappresentanti qualificati dei vari campi.

5. Il Consiglio di Dipartimento può delegare, a maggioranza assoluta degli aventi diritti al voto, parte delle sue attribuzioni alla Giunta, fatto salvo quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo. Nella delibera di delega devono essere esplicitamente indicati oltre all'oggetto anche i limiti temporali delle deleghe.

#### **Articolo 7 - Composizione e funzionamento del Consiglio di Dipartimento**

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
  - (a) il/la Direttore/ric, che lo presiede;
  - (b) i professori di ruolo e ricercatori che afferiscono al Dipartimento;
  - (c) il/la Coordinatore/ric amministrativo/a dipartimentale, con voto consultivo, che cura la redazione del verbale;
  - (d) i rappresentanti eletti del personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento in numero pari al 33%, arrotondato all'intero superiore, della consistenza della medesima categoria afferente al Dipartimento;
  - (e) i titolari di contratti di ricerca, afferenti al Dipartimento;
  - (f) i titolari di incarichi post-doc e incarichi di ricerca, afferenti al Dipartimento, con voto pesato complessivo pari al 10% dei professori di ruolo e ricercatori afferenti al Dipartimento, arrotondato all'intero superiore, e comunque con peso non superiore a 1 per persona;
  - (g) i rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea (primo ciclo), Laurea Magistrale (secondo ciclo) e Laurea Magistrale a ciclo unico incardinati nel Dipartimento, eletti secondo modalità disciplinate da apposito Regolamento elettorale di Ateneo, in numero pari al 10% arrotondato all'intero superiore, dei professori e ricercatori afferenti al Dipartimento;
  - (h) gli studenti, afferenti al Dipartimento, frequentanti il terzo anno dei Corsi di Dottorato di Ricerca, con voto pesato complessivo pari al 5% dei professori di ruolo e ricercatori afferenti al Dipartimento di Fisica, arrotondato all'intero superiore, e comunque con peso non superiore a 1 per persona.
2. Il/La Direttore/ric può invitare a partecipare alle sedute consiliari o a parte di esse chiunque sia in grado di illustrare determinati argomenti o fornire chiarimenti sui medesimi, fermo restando che al momento della votazione possono essere presenti unicamente gli aventi diritto al voto.
3. Se un membro eletto del Consiglio di Dipartimento non porta a termine il suo mandato, viene sostituito dal primo dei non eletti della stessa categoria. Qualora la lista degli eletti sia esaurita sono indette elezioni suppletive entro trenta giorni dal verificarsi della vacanza. Il mandato del nuovo membro scadrà contemporaneamente a quello degli altri rappresentanti.
4. Il Consiglio di Dipartimento è convocato mediante posta elettronica dal/dalla Direttore/ric con un preavviso non inferiore a cinque giorni lavorativi e con trasmissione dell'Ordine del Giorno della seduta. È prevista, per casi del tutto eccezionali e per giustificate e motivate ragioni, in conformità con il Regolamento di Ateneo, la possibilità di convocare la seduta in modalità telematica. La convocazione del Consiglio di Dipartimento deve essere effettuata dal/dalla Direttore/ric qualora essa venga richiesta da almeno quattro membri della Giunta ovvero da almeno 1/3 dei membri del Consiglio di Dipartimento. Il Consiglio di Dipartimento può essere convocato dal/dalla Direttore/ric in seduta urgente con un preavviso non inferiore a due giorni lavorativi. Nella convocazione devono essere indicati i motivi dell'urgenza.
5. Nella prima seduta di ogni semestre il Consiglio di Dipartimento stabilisce il calendario delle sue riunioni ordinarie. Le riunioni del Consiglio di Dipartimento sono precedute dalle riunioni ordinarie della Giunta da convocarsi secondo le modalità di cui all'art. 8 del presente Regolamento.
6. Qualora in una seduta non sia esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il/la Direttore/ric può aggiornare la seduta per i soli punti rimanenti. In caso di indifferibilità delle questioni non trattate, l'aggiornamento deve avvenire entro 48 ore e viene comunicato immediatamente.
7. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di componenti del Consiglio il cui voto pesato sia almeno superiore alla metà del peso complessivo del voto dei componenti il Consiglio, sottratto il peso dei voti degli assenti giustificati.
8. Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti (il peso dei voti favorevoli deve essere superiore alla somma dei pesi dei voti contrari e delle astensioni), salvo che non sia diversamente disposto.

9. I verbali approvati sono resi disponibili (in forma integrale) ai membri del Consiglio mediante accesso riservato sul sito Web del Dipartimento. Le delibere che hanno rilevanza pubblica sono rese liberamente accessibili sul sito Web del Dipartimento, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali.

#### **Articolo 8 - La Giunta di Dipartimento**

1. La Giunta è l'organo che coadiuva il/la Direttore/ricerca nell'esercizio delle sue funzioni.
2. La Giunta è composta dal/dalla Direttore/ricerca, che la presiede e, qualora non ne faccia già parte, dal/dalla Vice-Direttore/ricerca a titolo consultivo, dal/dalla Coordinatore/ricerca amministrativo/a dipartimentale, con voto consultivo, e da otto membri eletti tra i professori di ruolo e i ricercatori del Dipartimento, secondo le modalità dell'art.14.
3. La Giunta, eventualmente invitando esperti di singoli Settori Scientifici-Disciplinari, propone la ripartizione, tra i Gruppi di Ricerca, dei finanziamenti attribuiti al Dipartimento gravanti sul Bilancio di Ateneo e sottopone una dettagliata relazione al riguardo al Consiglio di Dipartimento.
4. I membri della Giunta del Dipartimento di Fisica decadono alla scadenza del mandato, oppure alla cessazione a qualunque titolo, del/della Direttore/ricerca.
5. La Giunta all'atto dell'insediamento stabilisce i compiti specifici per i quali ciascuno dei suoi membri coadiuva operativamente il/la Direttore/ricerca e ne dà informazione al Consiglio di Dipartimento. Successive revisioni di tali compiti saranno pure comunicate al Consiglio di Dipartimento.
6. Ove ne ravvisi l'opportunità, il/la Direttore/ricerca può invitare alle sedute della Giunta o a parte di esse chiunque sia in grado di illustrare determinati argomenti o fornire chiarimenti sui medesimi, fermo restando che al momento della votazione possono essere presenti unicamente gli aventi diritto al voto.
7. Nella prima seduta di ogni semestre la Giunta stabilisce il calendario delle sue riunioni ordinarie. Il/la Direttore/ricerca comunica ai membri della Giunta l'ordine del giorno con almeno due giorni lavorativi di anticipo. La prima seduta ordinaria deve avvenire entro sette giorni non festivi, secondo il calendario accademico, dalla data di elezione della Giunta stessa.
8. La Giunta può essere convocata in via straordinaria dal/dalla Direttore/ricerca o su richiesta motivata da almeno 1/3 dei suoi membri. In tal caso la convocazione dovrà essere fatta almeno cinque giorni lavorativi prima della seduta.
9. La Giunta può essere convocata dal/dalla Direttore/ricerca in seduta urgente con un preavviso di almeno due giorni lavorativi. Nella convocazione dovrà essere indicato il motivo dell'urgenza.
10. Delle riunioni della Giunta viene redatto verbale a cura del/della Coordinatore/ricerca amministrativo/a dipartimentale ed è reso disponibile (in forma integrale) ai membri della stessa mediante accesso riservato sul sito Web del Dipartimento. Eventuali delibere che abbiano rilevanza pubblica sono rese liberamente accessibili sul sito Web del Dipartimento, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali.
11. La Giunta, che per casi del tutto eccezionali e per giustificate ragioni può riunirsi in modalità telematica, è validamente costituita quando è presente almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto al voto deliberativo.
12. Le delibere vengono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del/della Direttore/ricerca.

#### **Articolo 9 - La Commissione Paritetica Docenti-Studenti**

1. La Commissione Paritetica Docenti-Studenti è costituita da uno studente per ogni Corso di Studio incardinato nel Dipartimento e da un pari numero di professori e/o ricercatori.
2. La riunione di insediamento della Commissione Paritetica Docenti-Studenti è convocata e presieduta dal/dalla Decano/a della componente dei docenti. Nella riunione, la Commissione elegge al suo interno, tra la componente dei docenti, un/una Coordinatore/ricerca responsabile dell'attuazione dei lavori.
3. La Commissione Paritetica Docenti-Studenti ha competenza:
  - (a) a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;

- (b) a individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse;
  - (c) a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di Corsi di Studio;
  - (d) a svolgere ogni altra funzione ad essa attribuita dalle disposizioni vigenti e dai regolamenti universitari.
4. I rappresentanti degli studenti in seno alla Commissione sono eletti secondo le modalità disciplinate da apposito Regolamento elettorale di Ateneo.
  5. La componente professori e ricercatori è eletta dai professori e dai ricercatori costituiti in collegio unico. Non sono eleggibili il/la Direttore/rice, i Coordinatori dei Corsi di Dottorato di Ricerca e i Coordinatori delle Commissioni Didattiche e di Coordinamento ovvero i Coordinatori dei Consigli di Corso di Studio. Sono altresì esclusi dall'elettorato passivo i professori ed i ricercatori che non siano in grado di garantire almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo o della data di scadenza del contratto nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato. Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero dei voti. In caso di parità di voti, prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità di servizio, il candidato con maggiore anzianità anagrafica. Gli eletti vengono nominati con provvedimento del/della Direttore/rice del Dipartimento e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta. L'inizio del mandato dei componenti eletti coincide con la data di decorrenza prevista nel provvedimento di nomina.
  6. La componente dei professori e dei ricercatori della Commissione resta in carica per quattro anni e decade con il/la Direttore/rice.
  7. In caso di decadenza, rinuncia, dimissioni e ogni altra ipotesi di perdita della carica di componente subentra il primo dei non eletti. Qualora la lista sia esaurita i professori e i ricercatori membri della Commissione sono sostituiti da altri eletti con le stesse modalità di cui al comma 5. Il componente subentrante dura in carica fino alla conclusione del mandato che è stato interrotto. Per quanto concerne la componente studentesca, si rimanda alle modalità disciplinate da apposito Regolamento elettorale di Ateneo.

#### **Articolo 10 - I Consigli di Corso di Studio**

1. L'istituzione, l'attivazione e la disattivazione dei Consigli di Corso di Studio è approvata dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Per i Corsi di Studio di primo e di secondo livello, nonché per quelli a ciclo unico, è possibile costituire un unico Consiglio di Corso di Studio (Consiglio Unificato).
3. In alternativa all'istituzione dei Consigli di Corso di Studio si possono costituire delle apposite Commissioni Didattiche per ciascun Corso di Studio con funzioni meramente istruttorie. La composizione e i compiti di ciascuna Commissione sono definite con apposita delibera del Consiglio di Dipartimento, che individua anche il/la relativo/a Coordinatore/rice.
4. I Consigli di Corso di Studio:
  - (a) propongono il Regolamento Didattico dei Corsi di Studio e le relative modifiche;
  - (b) formulano per il Consiglio di Dipartimento proposte e pareri in merito alle modifiche del Regolamento Didattico di Ateneo, riguardanti l'ordinamento didattico dei Corsi di Studio;
  - (c) propongono il Manifesto degli Studi e formulano gli obiettivi formativi specifici di ogni insegnamento;
  - (d) propongono gli insegnamenti da attivare nell'anno accademico successivo e le relative modalità di copertura;
  - (e) esaminano e approvano i piani di studio individuali degli studenti e tutte le pratiche studenti;
  - (f) coordinano i programmi degli insegnamenti;
  - (g) organizzano le attività didattiche, secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.
5. Il Consiglio dei Corsi di Studio è costituito:
  - (a) dai professori di ruolo e dai professori aggregati ai sensi della normativa vigente, che svolgono attività didattica su insegnamenti afferenti ai Corsi stessi;
  - (b) dai ricercatori che nei Corsi di Studio svolgono la loro attività didattica integrativa principale, in accordo alla programmazione didattica annuale del Dipartimento;
  - (c) dai professori a contratto;

- (d) da almeno un rappresentante degli studenti per il Consiglio di Corso di Studio e da almeno due rappresentanti degli studenti per il Consiglio Unificato o di Coordinamento eletti secondo le modalità disciplinate da apposito Regolamento elettorale di Ateneo.
6. I componenti di cui ai punti a), b), c) del precedente comma che eroghino l'insegnamento in più Corsi di Studio devono optare per uno di essi; l'opzione per un Consiglio di Corso di Studio va dichiarata per iscritto, al/alla Direttore/rice del Dipartimento, entro l'inizio di ciascun anno accademico.
  7. Le modalità di elezione del/della Coordinatore/rice del Consiglio di Corso di Studio sono disciplinate da apposito Regolamento elettorale di Ateneo.
  8. Il/la Coordinatore/rice del Consiglio di Corso di Studio:
    - (a) sovrintende e coordina le attività del Corso di Studio;
    - (b) dà esecuzione alle delibere del Consiglio del Corso di Studio.
  9. Il/la Coordinatore/rice designa tra i professori di ruolo e aggregati afferenti al Consiglio di Corso di Studio un/una Coordinatore/rice Vicario/a, che lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di temporanea assenza o di temporaneo impedimento a esercitare la carica.
  10. Il/la Coordinatore/rice Vicario/a del Consiglio di Corso di Studio è nominato dal/dalla Rettore/rice con apposito decreto.

#### **Articolo 11 - (Macro) Settore Servizi didattica e studenti**

1. Il (Macro) Settore Servizi didattica e studenti supporta il Dipartimento nelle attività relative alla progettazione e programmazione didattica, compresa l'internazionalizzazione dei percorsi formativi, nonché nei processi di ammissione, gestione delle carriere e servizi agli studenti.
2. È prevista la figura del/lla Coordinatore/Coordinatrice del (Macro) Settore Servizi didattica e studenti, individuata secondo quanto stabilito dal modello organizzativo vigente di Ateneo.
3. La durata, le modalità di svolgimento e gli eventuali obiettivi dell'incarico sono definiti nel provvedimento di nomina.

#### **Articolo 12 - Il/La Coordinatore/rice amministrativo/a dipartimentale**

1. Il/La Coordinatore/rice amministrativo/a dipartimentale coordina l'Area Servizi tecnico-amministrativi del Dipartimento.
2. Il/La Coordinatore/rice amministrativo/a dipartimentale partecipa alle attività del Consiglio e della Giunta nei modi e nei limiti previsti dal presente Regolamento.
3. Il/La Coordinatore/rice amministrativo/a dipartimentale coordina le attività degli uffici e relaziona annualmente al Consiglio sul bilancio del Dipartimento.

#### **Articolo 13 - Elezione del/della Direttore/rice di Dipartimento**

1. Il/la Direttore/rice è eletto/a, tra i professori ordinari afferenti al Dipartimento che abbiano optato per il tempo pieno o che abbiano presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, che avrà effetto dall'inizio del mandato e che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
2. L'elettorato attivo è costituito dai membri del Consiglio di Dipartimento, con voto pesato per ogni componente, in accordo con l'art.7 del presente Regolamento.
3. Ai fini dell'elezione del/della Direttore/rice di Dipartimento la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime due votazioni. La votazione di ballottaggio è valida se vi ha preso parte almeno il 40% degli aventi diritto al voto.
4. Nel caso d'indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia, o anche in caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum per la validità della votazione, l'elettorato passivo per la carica di Direttore/rice di Dipartimento è esteso ai professori di seconda fascia.
5. Le votazioni possono svolgersi anche in modalità telematica secondo quanto disposto dal seguente comma 6.
6. La procedura telematica deve garantire:
  - a. che il voto sia personale, libero e segreto;

- b. che si possa esprimere una sola preferenza;
  - c. che il voto, una volta espresso, non sia ripetibile, né modificabile, né revocabile;
  - d. l'impossibilità, ad ogni livello di competenza e operatività informatica, di accedere alla conoscenza del voto espresso dal singolo elettore;
  - e. l'autenticazione degli aventi diritto al voto nel sistema attraverso credenziali personali e non cedibili a terzi;
  - f. la possibilità di non esprimere alcun voto a favore dei candidati (scheda bianca);
  - g. la possibilità di verificare il corretto svolgimento della procedura.
7. Ulteriori indicazioni sono specificate nel provvedimento decanale di indizione.
8. Il/La Direttore/rice dura in carica quattro anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. Il/La Direttore/rice eletto è nominato con Decreto del/della Rettore/rice.
9. Sono esclusi dall'elettorato passivo i professori che si trovino in una delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge, in particolare:
- (a) collocati nelle aspettative regolate dagli artt. 12, 13 e 14 del D.P.R. n. 382/80 e dall'art. 7, comma 1, della Legge n. 240/2010;
  - (b) titolari delle cariche di governo indicate dalla Legge n. 215/04;
  - (c) messi a disposizione del Ministero degli affari esteri ai sensi dell'art. 96 del R.D. 1592/33;
  - (d) collocati fuori ruolo ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 1114/62, dell'art. 168 del D.P.R. n. 18/67, degli artt. 14 e 16 della Legge n. 401/90;
  - (e) collocati in aspettativa per mandato parlamentare, ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n. 165/2001;
  - (f) collocati in congedo per svolgere attività di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ai sensi dell'art. 21, comma 6, della Legge n. 49/87 e successive modificazioni.
10. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo i professori sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in pendenza di procedimento penale.
11. Sono esclusi, altresì, dall'elettorato attivo e passivo i professori che abbiano riportato condanne penali per reati contro lo Stato o contro il patrimonio, o abbiano in corso procedimenti penali per questi crimini.
12. Sono esclusi dall'elettorato attivo i ricercatori e le unità di personale tecnico-amministrativo sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in pendenza di procedimento.
13. Nel sesto mese antecedente la scadenza del mandato del/della Direttore/rice, il decano dei professori di prima fascia del Dipartimento indice le elezioni del/della Direttore/rice e stabilisce le date per le due votazioni e per l'eventuale votazione di ballottaggio. Il Decano provvede altresì, almeno quindici giorni prima della data fissata per le elezioni, alla costituzione del relativo seggio elettorale ed alla designazione del suo Presidente, nella persona di un professore di prima fascia.
14. In caso di interruzione anticipata del mandato il Decano dei professori di prima fascia del Dipartimento provvede ad indire le elezioni entro trenta giorni dal verificarsi della vacanza.

#### **Articolo 14 - Elezione della Giunta**

- 1. Le elezioni della Giunta sono convocate dal/dalla Direttore/rice di Dipartimento, che provvede alla nomina del relativo seggio elettorale, entro trenta giorni dalla data del decreto rettorale di nomina del/della Direttore/rice e con almeno quindici giorni di anticipo.
- 2. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti in seno alla Giunta spetta ai professori di ruolo ed ai ricercatori che afferiscono al Dipartimento alla data prevista per la votazione che a tal fine si costituiscono in collegio unico.
- 3. Sono esclusi dall'elettorato passivo coloro che non siano in grado di garantire un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato del/della Direttore/ rice in carica prima della data di collocamento a riposo o della data di scadenza del contratto nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato.
- 4. Le votazioni sono valide se vi ha partecipato almeno il trenta per cento degli aventi diritto al voto.
- 5. Ogni elettore ha diritto ad esprimere una sola preferenza.
- 6. Risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti. In caso di parità di voti ottenuti prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio nei ruoli universitari. A parità di anzianità di servizio nei ruoli universitari prevale il candidato anagraficamente più anziano.

7. Gli eletti vengono nominati con provvedimento del/della Direttore/ricce del Dipartimento e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta.
8. L'inizio del mandato dei componenti eletti coincide con la data di decorrenza prevista nel provvedimento di nomina.
9. La Giunta decade alla scadenza del mandato, ovvero alla cessazione a qualunque titolo del/della Direttore/ricce.
10. Per la componente dei professori e dei ricercatori in caso di decadenza, rinuncia, dimissioni e ogni altra ipotesi di perdita della carica di componente, subentra il primo dei non eletti appartenente alla medesima fascia e/o ruolo. Il componente subentrante dura in carica fino alla conclusione del mandato del/della Direttore/ricce. Nel caso in cui non vi siano candidati non eletti appartenenti alla medesima fascia e/o ruolo, si procede a nuove elezioni entro 30 giorni dal verificarsi della vacanza.
11. Il componente che non partecipi a più di tre adunanze consecutive della Giunta di Dipartimento senza fornire adeguata giustificazione è dichiarato decaduto con provvedimento del/della Direttore/ricce.

#### **Articolo 15 - Elezione delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo in seno al Consiglio di Dipartimento**

1. Le elezioni delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo vengono convocate dal/dalla Direttore/ricce di Dipartimento, che provvede alla nomina del relativo seggio elettorale, con almeno quindici giorni di anticipo.
2. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti in seno al Consiglio spetta al personale tecnico-amministrativo in servizio nel Dipartimento alla data prevista per la votazione.
3. Ogni elettore ha diritto ad esprimere una sola preferenza.
4. Per la validità delle elezioni è necessario che abbia partecipato al voto almeno il trenta per cento degli aventi diritto.
5. Risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti. In caso di parità di voti ottenuti risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio nei ruoli universitari. A parità di anzianità di servizio prevale il candidato anagraficamente più anziano.
6. Gli eletti vengono nominati con provvedimento del/della Direttore/ricce del Dipartimento e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta.
7. L'inizio del mandato dei rappresentanti eletti coincide con la data di decorrenza prevista nel provvedimento di nomina.
8. Le rappresentanze del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Dipartimento durano in carica tre anni.

#### **Articolo 16 - Norme generali per le designazioni elettive**

1. Tutte le operazioni elettorali per la designazione del/della Direttore/ricce, dei membri del Consiglio e della Giunta sono svolte da un Seggio elettorale di tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente ed uno con funzioni di Segretario.

#### **Articolo 17 - Mozioni di sfiducia**

1. Al Consiglio di Dipartimento possono essere presentate mozioni di sfiducia motivate nei riguardi del/della Direttore/ricce o, solidalmente, della Giunta. Le mozioni di sfiducia possono essere presentate da almeno 1/3 dei membri del Consiglio, o da almeno 1/3 dei membri di Giunta.
2. Il Consiglio di Dipartimento in seduta straordinaria discute la mozione di sfiducia. La convocazione del Consiglio viene fatta dal Professore Ordinario con maggiore anzianità in ruolo, escluso il/la Direttore/ricce, entro quindici giorni non festivi secondo il calendario accademico dalla data di ricezione della mozione scritta al protocollo del Dipartimento.
3. Il numero legale per la validità della seduta straordinaria è fissato nella metà più uno degli aventi diritto al voto.
4. Il Consiglio può approvare o respingere la mozione; l'approvazione deve avvenire con un voto il cui peso sia superiore alla metà del peso totale del voto dei consiglieri.

#### **Articolo 18 - Conflitto di interessi**

1. I componenti degli organi dipartimentali che si trovino in situazioni di conflitto di interesse rispetto a specifiche deliberazioni sono tenuti a darne comunicazione e ad astenersi dalla partecipazione alla discussione e al voto sul relativo punto all'ordine del giorno.

#### **Articolo 19 - Rinvio ad altre norme**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme che disciplinano l'attività degli organi collegiali universitari, le disposizioni dello Statuto dell'Università della Calabria, nonché le norme contenute nei regolamenti dell'Università della Calabria.

#### **Articolo 20 - Indennità**

1. La partecipazione agli organi di autogoverno previsti dal presente Regolamento non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese, fatto salvo quanto eventualmente previsto dalla normativa vigente.

#### **Articolo 21 - Modifiche del Regolamento**

1. Le proposte di modifica o di integrazione al presente Regolamento devono essere approvate in un Consiglio di Dipartimento appositamente convocato. L'approvazione deve avvenire con un voto il cui peso sia superiore alla metà del peso totale del voto dei consiglieri.
2. Le proposte di modifica devono essere a disposizione dei componenti del Consiglio di Dipartimento, a cura del/della Direttore/rice, almeno una settimana prima della data prevista per il Consiglio.